

STATUTO

**SOCIALTECHNO IMPRESA
SOCIALE S.R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: GORGONZOLA MI VIA OBERDAN 2

Numero REA: MI - 2044535

Codice fiscale: 08722650960

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 16-01-2019 - Statuto completo	2
--	---

integrato dal d. lgs. n. 95/2018 e, così, di approvare il nuovo testo di statuto che qui si allega sotto la lettera "A" quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

II

- subordinatamente all'iscrizione nel registro delle imprese della delibera di cui al precedente punto I, di nominare un sindaco unico nella persona del dottor **Gianluca ORRÙ** nato a Nuoro (NU) il 31 gennaio 1971, domiciliato per la carica presso la sede della società, codice fiscale: RRO GLC 71A31 F979U, cittadino italiano, revisore legale iscritto nel registro con decreto ministeriale del 6 ottobre 2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 17 ottobre 2003, al numero 130691. Il sindaco unico durerà in carica per tre esercizi e, quindi, sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2021. Allo stesso non sono attribuite funzioni di revisione legale dei conti, non ricorrendone le condizioni di legge.

Il compenso annuo del sindaco unico, per tutta la durata dell'incarico, viene determinato in euro 4.000,00 in conformità a quanto disposto dall'art. 3, comma 2, lett. a) del d. lgs. n. 112/2017.

III

di dare mandato all'organo amministrativo per l'esecuzione delle sovraestese delibere.

Null'altro essendovi da deliberare il presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 17.20.

e mi consegna il testo aggiornato delle norme di funzionamento della società sub "A".

Le spese dell'atto sono a carico della società.

Di questo atto ho dato lettura alla parte, omessa la lettura dell'allegato per sua volontà e lo stesso viene sottoscritto alle ore 17.20.

Consta di un foglio scritto per una pagina intera e fin qui della seconda da me e da persona di mia fiducia.

FIRMATO:

DAVIDE MINELLI

CHIARA TROTTA NOTAIO impronta del sigillo

Allegato "A" all'atto N. rep. 4515/2805

STATUTO DELLA SOCIETÀ
SOCIALTECHNO IMPRESA SOCIALE S.R.L.

- TITOLO I -

Denominazione - Sede e domicilio dei soci - Durata - Oggetto

Articolo 1

Denominazione

1.1 È costituita, ai sensi e per gli effetti di cui al

decreto legislativo n. 112/2017 e successive modificazioni ed integrazioni (Revisione della disciplina in materia di impresa sociale) una società senza scopo di lucro a responsabilità limitata impresa sociale denominata **"SOCIALTECHNO IMPRESA SOCIALE S.R.L." ("Società")**

1.2. Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l'uso della locuzione "impresa sociale".

Articolo 2

Sede e domicilio dei soci

2.1 La Società ha sede nel comune di Gorgonzola, all'indirizzo risultante dal Registro Imprese. Spetta all'organo amministrativo l'adozione della delibera e la comunicazione al competente Registro delle Imprese del successivo eventuale cambiamento di indirizzo nell'ambito dello stesso comune.

2.2 La Società può istituire o sopprimere sedi secondarie sia in Italia che all'estero, con delibera dell'assemblea.

Il consiglio di amministrazione ha facoltà di istituire, nonché di sopprimere, sia in Italia che all'estero, succursali, filiali, uffici commerciali, agenzie, rappresentanze e unità locali in genere.

2.3 Ai fini delle comunicazioni della società ai soci e dei soci tra loro, ciascun socio comunica per iscritto il proprio domicilio; ai medesimi fini ciascun socio può altresì comunicare il numero di telefax o l'indirizzo di posta elettronica.

In mancanza si fa riferimento al domicilio risultante dal registro delle imprese.

Articolo 3

Durata

3.1 La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2080, e potrà essere prorogata a norma di legge.

Articolo 4

Oggetto

4.1 La Società esercita in via stabile e principale un'attività di impresa di interesse generale per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nel settore della organizzazione e gestione di attività culturali ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i) del decreto legislativo n. 112/2017.

In particolare, la Società, che fa parte del network di TechSoup Global, ha per oggetto l'erogazione e la distribuzione di beni e servizi nel settore delle Tecnologie dell'informazione e della comunicazione al fine di sviluppare e formare la cultura informatica e tecnologica delle organizzazioni non profit italiane, favorendo l'accesso a programmi promozionali o di donazione da parte

di aziende nazionali e multinazionali del settore, di prodotti e servizi informatici, anche a favore di enti che svolgono attività di interesse generale come definita dall'art. 2 del decreto legislativo n. 112/2017 ed assistendo tali organizzazioni ed enti nella scelta degli strumenti informatici, di comunicazione o di reti sociali più idonei al tipo di attività svolta, anche attraverso l'attività di formazione, consulenza, assistenza, organizzazione di eventi, corsi, seminari divulgativi e formativi.

4.2 La società ai soli fini del raggiungimento degli scopi di cui sopra e comunque non in via prevalente, può assumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze, mandati nonché compiere tutte le operazioni commerciali, anche di import-export, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali, fermo restando il rispetto dell'art. 3 del decreto legislativo n. 112/2017 e successive modificazioni ed integrazioni.

4.3 La società potrà assumere, a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia in Italia che all'estero partecipazioni sociali ed interessenze in altre società ed imprese aventi oggetto analogo o affine al proprio, fermo restando il rispetto dell'art. 3 del decreto legislativo n. 112/2017 e successive modificazioni ed integrazioni.

4.4 Sono comunque escluse tutte le attività finanziarie nei confronti del pubblico.

- TITOLO II -

Capitale sociale - Partecipazioni - Trasferibilità - Prelazione - Acquisto della quota - Recesso ed esclusione

Articolo 5

Capitale sociale - Partecipazioni - Finanziamenti dei soci

5.1 Il capitale sociale è di Euro 20.000, diviso in quote ai sensi di legge.

5.2 Il capitale sociale può essere aumentato anche con conferimenti diversi dal denaro.

5.3 L'assemblea che delibera l'aumento del capitale può stabilire che possa essere attuato mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, nei limiti previsti dalla legge e in conformità a quanto previsto dal presente statuto.

5.4 Le modalità di circolazione e trasferimento delle partecipazioni sono disciplinate dalla legge, salvo quanto previsto al successivo articolo 6.

5.5 La qualità di socio costituisce, di per sé sola, adesione al presente Statuto.

5.6 Per il fabbisogno finanziario della Società, i soci possono effettuare versamenti infruttiferi in conto

capitale, anche in misura non proporzionale alle rispettive partecipazioni, nonché finanziamenti che non costituiscono raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi della normativa in materia bancaria e creditizia, e il tutto nel rispetto, infine, della normativa in materia di antiriciclaggio. Le somme così raccolte sono infruttifere, qualora non vi sia contraria pattuizione risultante da atto scritto.

5.7 La Società può accedere alla raccolta di capitali di rischio tramite piattaforme telematiche regolate dal Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (d.lgs. n. 58 del 1998).

Articolo 6

Trasferimento delle partecipazioni e relativo divieto - Prelazione

6.1 Le partecipazioni al capitale sono trasferibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte.

6.2 Nel caso di trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi spetta agli altri soci il diritto di prelazione, da esercitarsi in proporzione alla quota da ciascun socio posseduta.

Il trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi sarà perciò subordinato all'esperimento della seguente procedura.

6.3 Ove indicato "partecipazione/i" deve comunque leggersi "quota e diritto di sottoscrizione" relativi ad eventuali aumenti del capitale.

6.4 Per "trasferimento" si intende qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito, sia tra i soci sia nei confronti di terzi, avente ad oggetto o la piena proprietà o la nuda proprietà o l'usufrutto delle partecipazioni (ivi compresi, in via esemplificativa, la compravendita, la donazione, la permuta, il conferimento in società, la costituzione di rendita, la dazione in pagamento, la trasmissione che si verifichi a seguito di operazioni di cessione o conferimento d'azienda, fusione e scissione, il trasferimento del mandato fiduciario), in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del mutamento di titolarità delle quote.

6.5 Il socio che intenda cedere per atto tra vivi, in tutto od in parte, la propria partecipazione deve comunicare la propria decisione a tutti gli altri soci ed all'organo amministrativo a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indicando il nominativo dell'aspirante acquirente ed il prezzo concordato per la cessione a titolo oneroso o il valore attribuito alla partecipazione per la cessione a titolo gratuito o per la cessione a titolo oneroso diversa dalla vendita.

6.6 Entro il termine di decadenza di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, gli altri soci possono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto dell'intera partecipazione offerta e, sempre a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, comunicare la loro decisione al socio che intende alienare.

6.7 Ove più soci esercitino il diritto di prelazione, la partecipazione offerta spetterà a ciascuno di essi in proporzione alle rispettive partecipazioni.

6.8 Nel caso in cui i soci che intendono esercitare la prelazione ritengano il prezzo od il valore di cui sopra eccessivo, questo, in mancanza di accordo, è determinato da un arbitratore nominato di comune accordo tra le parti o, in difetto, dalla Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale della provincia ove ha sede la società.

6.9 In tal caso il termine per l'esercizio del diritto di prelazione, a pena di decadenza, è di trenta giorni dalla comunicazione del prezzo o del valore determinato dall'arbitratore, comunicazione da effettuarsi con le stesse modalità previste in precedenza.

6.10 Successivamente alla valutazione dell'arbitro, sia il cedente che gli acquirenti hanno facoltà di rinunciare rispettivamente alla cessione o all'acquisto, restando però a carico della parte rinunciante le spese dell'arbitraggio.

6.11 Qualora, invece, alcuni dei soci non esercitino il diritto di prelazione, il diritto loro spettante si accresce automaticamente e pro quota a favore di quei soci che, viceversa, hanno comunicato l'esercizio della prelazione e che non abbiano espressamente e preventivamente rinunciato nella comunicazione di cui al precedente paragrafo 6.6 di volersene avvalere, fermo restando che la prelazione deve essere esercitata

per l'intera quota oggetto di cessione. L'accrescimento invece non opera a favore di coloro che hanno già rinunciato al diritto di prelazione.

6.12 In caso di inosservanza delle norme stabilite dal presente articolo, la cessione non ha efficacia verso la società e verso i terzi in genere.

6.13 La procedura prevista dal presente articolo non si applica in caso di intestazione a società fiduciaria o di reintestazione al fiduciante, intendendosi tali trasferimenti liberi da ogni limitazione, ovvero in caso di trasferimento a favore del coniuge o dei parenti in linea retta del socio cedente.

Articolo 7

Recesso

7.1 Il recesso è consentito nei soli casi previsti dalla legge.

7.2 Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera

raccomandata che deve essere spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento e della partecipazione posseduta.

7.3 Se il fatto che legittima il recesso non è una delibera soggetta ad iscrizione nel registro delle imprese, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio, con le modalità di cui al secondo comma del presente articolo.

7.4 Il recesso deve essere esercitato dal socio recedente per l'intera partecipazione posseduta.

7.5 Il recesso non può essere esercitato, e se esercitato è privo di efficacia, se, entro novanta giorni dalla delibera o dal fatto di cui sopra, la società revoca la delibera o annulla gli effetti del fatto che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

- TITOLO III -

Decisioni dei soci - Assemblea

Articolo 8

Decisioni dei soci: modalità di assunzione e maggioranze.

8.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro competenza.

8.2 Le decisioni dei soci possono essere adottate in assemblea ovvero, nei casi consentiti dalla legge, mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, su iniziativa dell'organo amministrativo.

8.3 In ogni caso le decisioni dei soci, siano esse adottate in assemblea ovvero mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, sono valide se prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

Articolo 9

Consultazione scritta - Consenso espresso per iscritto

9.1 La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché a ciascun socio siano assicurati una adeguata informazione ed il diritto di partecipare alla decisione.

9.2 La decisione è adottata mediante sottoscrizione di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo, da cui risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa, nonché il termine assegnato per far pervenire l'espressione del

consenso alla società. Le decisioni assumono la data di detto termine.

9.3 La consultazione scritta o il consenso espresso possono essere fatti per telefax o per posta elettronica e la sottoscrizione dei documenti può essere fatta anche in forma digitale.

9.4 Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci e firmate dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione.

Articolo 10

Modalità di convocazione dell'assemblea dei soci.

10.1 L'assemblea dei soci può essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede della società, in Italia o in uno dei paesi membri dell'Unione Europea ovvero negli Stati Uniti o in Canada. In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dall'organo di controllo, se nominato, o anche da un socio.

10.2 Le convocazioni sono fatte con lettera raccomandata spedita ai soci, almeno 8 (otto) giorni prima dell'assemblea, al domicilio di cui all'art. 2.

10.3 Le convocazioni possono essere fatte con telefax o messaggio di posta elettronica inviato ai soci, almeno cinque giorni prima dell'assemblea, al numero di telefax o all'indirizzo di posta elettronica eventualmente risultanti ai sensi dell'art. 2.

10.4 Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, qualora la prima vada deserta.

10.5 Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Articolo 11

Partecipazione e svolgimento dell'adunanza assembleare. Rappresentanza dei soci.

11.1 Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci e il voto vale in misura proporzionale alla partecipazione.

11.2 Ogni socio che abbia diritto ad intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da un soggetto non socio. La rappresentanza in assemblea deve essere conferita per iscritto.

11.3 L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti

dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

- (i) sia consentito al Presidente, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- (ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- (iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- (iv) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società nei quali gli intervenuti potranno affluire dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il segretario.

11.4 La riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Articolo 12

Verbalizzazione

12.1 Le assemblee devono constare da verbale redatto senza ritardo e sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio.

12.2 Il verbale relativo alle assemblee, anche se per atto pubblico, deve essere redatto senza ritardo nei tempi necessari per la rapida esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione e deve essere trascritto tempestivamente a cura dell'organo amministrativo nel libro delle decisioni dei soci ai sensi di legge.

Articolo 13

Presidenza

13.1 L'assemblea dei soci è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o di impedimento, dall'amministratore più anziano di età o da persona designata dagli intervenuti.

13.2 Il Presidente ha pieni poteri per accertare il diritto dei soci a partecipare all'assemblea, in proprio o per delega, per constatare se essa sia regolarmente costituita e possa deliberare, per stabilire le modalità di votazione, per regolare la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno.

- TITOLO IV -

Amministrazione e rappresentanza

Articolo 14

Organo amministrativo

14.1 La società è amministrata alternativamente, a scelta dei soci, da un amministratore unico, o da più amministratori, il cui numero può variare da due a cinque.

14.2 Gli amministratori possono anche non essere soci e sono rieleggibili.

14.3 La decisione di nomina determina la durata in carica dell'organo amministrativo e il numero degli amministratori; nel caso di amministrazione affidata a più persone, la decisione di nomina specifica altresì se gli amministratori operano con metodo collegiale, formando il consiglio di amministrazione,

ovvero con metodo individuale e, in questo caso, se i poteri di amministrazione sono ad essi affidati in via congiuntiva o disgiuntiva, fermo rimanendo che, anche in caso di adozione del metodo individuale, gli amministratori dovranno comunque adottare con metodo collegiale le decisioni relative alla redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione ed agli aumenti del capitale.

14.4 In caso di superamento di due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile ridotti della metà un componente dell'organo di amministrazione è nominato dai lavoratori della Società ed eventualmente dagli utenti, fermo restando il rispetto dell'art. 7 del decreto legislativo n. 112/2017 e successive modificazioni ed integrazioni.

14.5 Ad ogni sua rinnovazione il consiglio elegge tra i suoi membri un presidente, se questi non è stato nominato con decisione dei soci; può eventualmente nominare anche uno o più vicepresidenti e un segretario (quest'ultimo non necessariamente amministratore). Non possono assumere la presidenza i rappresentanti degli enti di cui all'articolo 4, comma 3, decreto legislativo n. 112/2017 e successive modificazioni ed integrazioni.

14.6 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dai soci. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prima decisione dei soci.

14.7 Qualora per dimissioni o per altre cause venisse a cessare la maggioranza degli amministratori nominati dai soci ovvero, la metà nel caso di consiglio di amministrazione composto da un numero pari di componenti, l'intero consiglio di amministrazione si considera decaduto con effetto dalla nomina del nuovo organo amministrativo.

14.8 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. Con decisione dei soci possono essere attribuiti agli stessi compensi il cui importo complessivo per la remunerazione di tutti gli

amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche è deciso dai soci nei limiti di quanto previsto dall'art. 3, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 112/2017. I soci possono altresì attribuire agli amministratori un'indennità di fine mandato, negli stessi limiti di legge.

14.9 Le decisioni del consiglio di amministrazione possono essere adottate con metodo collegiale ovvero mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, su iniziativa del presidente del consiglio di amministrazione o su richiesta di un suo componente.

Articolo 15

Consultazione scritta - Consenso espresso per iscritto

15.1 La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché a ciascun amministratore siano assicurati una adeguata informazione ed il diritto di partecipare alla decisione.

15.2 La decisione è adottata mediante sottoscrizione di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da cui risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa, nonché il termine assegnato per far pervenire l'espressione del consenso alla società. Le decisioni assumono la data di detto termine.

15.3 Le decisioni degli amministratori adottate ai sensi del presente articolo sono valide se prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica e devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori e firmate dal presidente.

Articolo 16

Adunanze del Consiglio di amministrazione

16.1 Il consiglio si raduna in forma collegiale sia presso la sede della società, sia altrove, tutte le volte che il presidente lo reputi opportuno o quando ne sia fatta domanda scritta da un consigliere o da un componente dell'organo di controllo, se nominato.

16.2 La convocazione del consiglio è fatta dal presidente con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da trasmettere, almeno tre giorni liberi prima dell'adunanza o, nei casi di urgenza, almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza a ciascun consigliere ed agli eventuali componenti dell'organo di controllo.

16.3 Le riunioni del consiglio sono validamente costituite con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

In mancanza di convocazione le riunioni del consiglio sono

validamente costituite con la presenza di tutti gli amministratori e di tutti i componenti dell'organo di controllo, se nominato.

16.4 Le delibere sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

16.5 Le decisioni del consiglio di amministrazione devono essere trascritte sul libro delle decisioni degli amministratori e firmate dal presidente e dal segretario.

16.6 Il consiglio di amministrazione può svolgersi anche con intervenuti dislocati in più luoghi, audio o video collegati, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Il consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano l'amministratore che presiede la riunione e il soggetto verbalizzante.

16.7 Il consiglio è presieduto dal presidente o, in caso di sua assenza o di riunione consiliare con intervenuti dislocati in più luoghi, dall'amministratore designato dai partecipanti.

Articolo 17

Poteri

17.1 L'Organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, senza eccezioni di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge, in modo tassativo, riserva alle decisioni dei soci.

17.2 Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di legge, le proprie attribuzioni a singoli amministratori o ad un comitato esecutivo, determinandone i poteri, e può nominare direttori generali, direttori e procuratori, per determinati atti o categorie di atti, conferendo ai consiglieri, direttori e procuratori, in relazione ai loro poteri, la rappresentanza della società.

L'amministratore unico e gli amministratori cui l'amministrazione sia affidata con metodo individuale, nei limiti dei poteri conferiti, possono nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, conferendo agli stessi, in relazione ai loro poteri, la rappresentanza della società.

Articolo 18

Rappresentanza

18.1 All'amministratore unico, agli amministratori cui l'amministrazione sia affidata con metodo individuale od al presidente del consiglio di amministrazione è attribuita la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio.

18.2 Ai consiglieri delegati, direttori generali, direttori e procuratori eventualmente nominati è attribuita la rappresentanza della società nei limiti dei poteri conferiti.

- TITOLO V -

Organo di controllo e revisione legale

Articolo 19

Sindaco unico - Collegio sindacale - Revisione Legale

19.1 I soci nominano un sindaco unico o un collegio sindacale aventi i requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2, e 2399 del codice civile.

19.2 I sindaci vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

19.3 I sindaci esercitano, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali della Società ed attestano che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il bilancio sociale da' atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci, come previsto dall'art. 10 del d.lgs. n. 112/2017.

19.4 Nel caso in cui i soci optino per la nomina dell'organo di controllo in forma collegiale, il collegio sindacale, questo è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti e le relative riunioni possono svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione, secondo le modalità indicate dal presente statuto per il consiglio di amministrazione.

19.5 In caso di superamento di due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile ridotti della metà un componente del collegio sindacale è nominato dai lavoratori della Società ed eventualmente dagli utenti, fermo restando il rispetto dell'art. 7 del decreto legislativo n. 112/2017 e successive modificazioni ed integrazioni.

19.6 I soci possono nominare un revisore legale, anche società di revisione legale.

19.7 La nomina del revisore legale è obbligatoria nei casi previsti dalla legge tempo per tempo vigente, anche ai sensi dell'art. 10, comma 5, del decreto legislativo 112/2017 per cui in caso di superamento per due esercizi consecutivi di due dei limiti indicati nel primo comma dell'art. 2435bis, c.c. la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, o da sindaci iscritti

nell'apposito registro dei revisori legali.

- TITOLO VI -

Bilancio e divieto di ripartizione degli utili - Verifiche dei soci

Articolo 20

Esercizio sociale

20.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

20.2 Alla fine di ogni esercizio sociale, l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio d'esercizio in conformità e con l'osservanza delle disposizioni di legge.

20.3 L'organo amministrativo redige, inoltre, e, previa approvazione dei soci, pubblica sul sito internet della Società e deposita al registro delle imprese competente il bilancio sociale di cui all'art. 9 del decreto legislativo 112/2017. Il bilancio sociale è redatto in conformità delle linee guida del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni della Società, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Articolo 21

Divieto di ripartizione degli utili - Riserva legale e straordinaria

21.1 Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 112/2017, la Società destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

21.2 A tali fini è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. E' ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al comma 3, lettera a), del d.lgs. n. 112/2017.

21.3 Ai sensi e per gli effetti di cui al paragrafo precedente, si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi

settori e condizioni;

b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), g) o h) del d.lgs. n. 112/2017;

c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per la distribuzione di dividendi dal comma 3, lettera a) del d.lgs. n. 112/2017;

d) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale; f) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

21.4 La Società può destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti:

a) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del

capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

21.5 Ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 112/2017 la Società può destinare una quota non superiore al tre per cento degli utili netti annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, a fondi istituiti dagli enti e dalle associazioni di cui all'articolo 15, comma 3, del d.lgs. n. 112/2017 nonché dalla Fondazione Italia Sociale, specificamente ed esclusivamente destinati alla promozione e allo sviluppo delle imprese sociali attraverso azioni ed iniziative di varia natura, quali il finanziamento di progetti di studio e di ricerca in tema di impresa sociale o di attività di formazione dei lavoratori dell'impresa sociale, la promozione della costituzione di imprese sociali o di loro enti associativi, o il finanziamento di specifici programmi di sviluppo di imprese sociali o di loro enti associativi. Tali versamenti sono deducibili ai fini dell'imposta sui redditi dell'impresa sociale erogante.

- TITOLO VII -

Scioglimento, Liquidazione e Devoluzione - Disposizioni finali

Articolo 22

Scioglimento e Liquidazione e Devoluzione

22.1 La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

22.2 In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

22.3 Addivenendosi, in qualsiasi tempo e per qualunque causa, allo scioglimento della società, l'assemblea dei soci nominerà uno o più liquidatori e determinerà: (i) le modalità della liquidazione; (ii) il numero dei liquidatori; (iii) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio; (iv) coloro ai quali spetta la rappresentanza; (v) i criteri e le modalità in base alle quali deve svolgersi la liquidazione; (vi) gli eventuali limiti ai poteri dei liquidatori.

22.4 L'assemblea dei soci può revocare o sostituire i liquidatori ed estendere o restringere i loro poteri.

22.5 In caso di scioglimento volontario della Società o di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, il patrimonio residuo, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto legislativo n. 112/2017, è devoluto ad enti del Terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai fondi di cui all'art. 16, comma 1, del d.lgs. n. 112/2017 secondo deliberazione dell'Assemblea, fermo restando il rispetto dell'art. 6 del Decreto del 27 aprile 2018 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Articolo 23

Coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle attività

23.1 Nei regolamenti aziendali sono previste, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 del decreto legislativo n. 112/2017, adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati all'attività della Società.

23.2 In ogni caso i lavoratori e gli utenti, anche tramite loro rappresentanti, potranno partecipare, senza diritto di voto, alle assemblee dei soci convocate per l'approvazione del bilancio annuale e per le deliberazioni relative ai contratti di lavoro dei dipendenti o a tematiche che riguardano o impattano sulle condizioni di lavoro.

23.3 Delle forme e modalità di coinvolgimento viene dato conto nel bilancio sociale di cui all'articolo 20.3 del presente statuto.

Articolo 24

Cariche sociali

24.1 I soggetti che assumono le cariche sociali devono possedere, oltre a quanto prescritto dal codice civile, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 112/2017 i seguenti requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza:

(a) onorabilità: mancata condanna penale con sentenza passata in giudicato;

(b) professionalità: accertata esperienza nelle attività esercitate dall'impresa sociale e/o negli aspetti amministrativi o gestionali d'impresa in generale;

(c) indipendenza: inesistenza di titolarità di posizioni in manifesto conflitto di interesse con la Società in aperto conflitto con la società tali da compromettere l'indipendenza.

Articolo 25

Clausola compromissoria

25.1 Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti societari, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari ed escluse solo quelle rimesse alla competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, promosse da o contro i soci, la Società, gli amministratori, i sindaci, i liquidatori, saranno risolte mediante arbitrato secondo il regolamento della Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale della provincia ove ha sede la società.

25.2 Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un arbitro unico nominato dalla Camera Arbitrale.

25.3 L'arbitrato sarà rituale e il Tribunale Arbitrale deciderà secondo diritto.

25.4 In deroga a quanto previsto dal presente statuto, la soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale; i soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

Articolo 26

Rinvio

26.1 Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento alle leggi vigenti, ivi compreso il decreto legislativo n. 112/2017 e successive modificazioni ed integrazioni.

FIRMATO:

DAVIDE MINELLI

CHIARA TROTTA NOTAIO impronta del sigillo